

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE di FAMIGLIA per l'EDUCAZIONE

e per la CULTURA - C.E.F.A.

Denominazione, sede e scopo

ART. 1

Esiste, con sede in Roma, l'Associazione di Famiglie per l'Educazione e la Cultura - C.E.F.A.

L'Associazione promuove nell'ambito territoriale della Regione Lazio iniziative volte a favorire e integrare la collaborazione delle famiglie per lo sviluppo della personalità di tutti i suoi componenti con particolare riferimento ai genitori e figli, curandone la formazione umana, intellettuale e culturale.

L'Associazione promuove anche scuole nelle quali la partecipazione di genitori, insegnanti e alunni rende effettiva una educazione personalizzata.

ART.2

Per il conseguimento delle sue finalità, l'Associazione:

- a) svolge corsi di educazione familiare e di informativa pedagogica;
- b) organizza convegni e seminari per l'approfondimento di temi riguardanti la famiglia e la scuola;
- c) organizza eventi ed iniziative culturali di varia natura, finalizzate alla promozione della sua attività;
- d) conferisce premi ed eroga borse di studio per la ricerca, teorica e pratica, nell'ambito delle scienze dell'educazione;
- e) istituisce e gestisce asili nido privati, convenzionati e aziendali, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri ricreativi e sportivi;

- f) svolge attività di consulenza per l'istituzione, gestione e conduzione di asili nido e scuole di ogni ordine e grado;
- g) svolge attività di formazione e aggiornamento professionale nel settore dell'istruzione e formazione con riferimento a personale docente e non docente di scuole di ogni ordine e grado, oltreché per educatrici e personale asili nido;
- h) svolge ricerche e studi di mercato funzionali alla sua attività;
- i) svolge attività di ricerca scientifica in ambito pedagogico, didattico ed educativo;
- j) svolge attività editoriale di diffusione culturale e scientifica (ad esclusione dei quotidiani);
- k) favorisce l'uguaglianza delle possibilità di accesso ai diversi ordini e gradi di istruzione;
- l) favorisce con opportuni mezzi attività finalizzate verso le necessità e le problematiche degli anziani e degli handicappati;
- m) favorisce inoltre l'assistenza sanitaria degli adolescenti anche sotto l'aspetto preventivo.

L'associazione potrà altresì in via strumentale al perseguimento dello scopo associativo svolgere attività di fornitura di servizi di catering, pulizia ed igiene per asili nido e scuole di ogni ordine e grado, e attività di locazione di spazi per attività sinergiche alle finalità statutarie.

L'associazione potrà svolgere ogni attività, anche commerciale, purché in via occasionale e non prevalente e purché si tratti di operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e patrimoniali in genere, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo. Tutte tali attività devono svolgersi nel rispetto ed in conformità delle norme di legge vigenti e che ne disciplinano l'esercizio.

In ogni caso, non sono considerate commerciali, ai sensi dell'art. 148, terzo comma, D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'articolo 1 del D. Lgs. 344/2003, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Per l'attività commerciale l'associazione, ai sensi dell'art. 144, secondo comma, del D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 344/2003, avrà l'obbligo di tenere la contabilità separata.

L'Associazione, realizza senza fini di lucro, le attività statutarie con l'impegno di quanti, persone ed enti, condividono le sue finalità o ne sostengono le iniziative.

E' fatto divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Possono essere associati coloro che fattivamente collaborino alla realizzazione delle finalità dell'Associazione, siano in possesso dei requisiti morali e prestino interesse allo spirito associazionistico dell'ente.

Possono essere esclusi gli associati che non prestino più la loro fattiva collaborazione alla realizzazione delle finalità dell'Associazione o difettino dei requisiti morali.

L'ammissione e l'esclusione dell'associato, su proposta del Presidente, sono dichiarate da parte dell'Assemblea.

Dotazione patrimoniale

ART.3

L'Associazione provvede allo sviluppo e al mantenimento delle sue attività con i mezzi finanziari che le derivano dalla dotazione patrimoniale, dalle contribuzioni e da ogni altra acquisizione per sovvenzioni, donazioni, eredità e lasciti.

Organi

ART.4

Gli organi dell'Associazione sono: L'Assemblea Generale; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti; il Patronato dei Genitori ed Amici.

Assemblea Generale

ART.5

L'Assemblea Generale è composta da coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e da quanti altri, fattivamente collaborano alla realizzazione dei suoi fini, vengono chiamati a farne parte su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART.6

L'assemblea Generale indirizza l'attività statutaria, provvede alla nomina degli altri organi ed approva i bilanci, stabilendo l'entità delle contribuzioni dei propri componenti.

ART.7

L'Assemblea Generale, presieduta dal Presidente, è convocata una volta l'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità a norma dell'art.20 del Codice Civile.

Qualora un socio sia impossibilitato a parteciparvi, può, con delega scritta, farsi rappresentare da altro componente.

Non sono tuttavia consentite più di cinque deleghe ad una medesima persona.

ART.8

L'Assemblea Generale assume le sue deliberazioni a norma dell'art. 21 del Codice Civile.

Per le modifiche statutarie e per la chiamata di nuovi membri nell'Assemblea generale è, invece, necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Consiglio di Amministrazione

ART.9

Il Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente e da altri due o quattro membri, rieleggibili, dura in carica tre esercizi.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza, l'intero Consiglio di Amministrazione deve intendersi dimissionario, provvedendosi immediatamente alla convocazione della assemblea generale per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART.10

Il Consiglio di amministrazione può delegare una parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il Consiglio di amministrazione può nominare, altresì, Direttori Generali, determinandone i poteri; nonché, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione con cadenza almeno trimestrale.

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione realizza e coordina il conseguimento dei fini statutari in conformità agli indirizzi dell'Assemblea generale.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, con l'obbligo di predisporre i bilanci.

ART.12

Il Consiglio di Amministrazione, convocato e presieduto dal Presidente, assume le sue deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

ART.13

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione verso terzi e in giudizio.

La rappresentanza dell'associazione spetta, altresì, agli amministratori delegati, se nominati, al Direttore Generale ed ai procuratori, nei limiti delle deleghe e poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il Presidente sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di Amministrazione ed adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari informandone il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Il Presidente può conferire, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, procure anche a terzi.

ART.14

In caso di assenza o di impedimento, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal membro del Consiglio di Amministrazione al quale o dall'atto costitutivo o con atti deliberativi successivi sono state conferite le funzioni di Vice Presidente.

Patronato dei Genitori ed Amici

ART.15

Il Patronato dei Genitori ed Amici è costituito da coloro che hanno partecipato alla dotazione iniziale e da quanti altri, contribuendo fattivamente alle realizzazioni statutarie, vengono chiamati a farne parte dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART.16

Il Patronato dei Genitori ed Amici esprime pareri in ordine all'elaborazione dei programmi generali.

Le sue sessioni sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne dirige i lavori (o in sua assenza o impedimento dal Vice - Presidente) e le sue risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti senza alcuna formalità.

ART.17

La vigilanza contabile dell'Associazione è esercitata da un revisore o da un Collegio di Revisori, scelto tra il Patronato dei Genitori ed amici, che dura in carica tre esercizi.

Esercizio finanziario

ART.18

A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'esercizio finanziario avrà inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ciascun anno.

Norme generali

ART.19

I verbali dell'assemblea generale e del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal Segretario, sono trascritti in appositi registri.

ART.20

I membri dell'Assemblea generale e del Patronato dei Genitori ed Amici che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di farne parte, non possono esigere emolumenti di sorta per gli eventuali servizi resi all'Associazione, non possono richiedere le contribuzioni versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART.21

Le cariche di Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione non sono remunerate.

ART.22

Con regolamento interno, approvato dall'Assemblea generale, potranno essere emanate, se necessario, le norme di esecuzione del presente statuto.

ART.23

In caso di estinzione dell'Associazione, ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.